

Istruzione ed inclusione degli alunni stranieri: la normativa di riferimento

da articolo di Laura Biarella sul sito OrizzontiScuola, 6 febbraio 2020

Costituzione della Repubblica Italiana.

- art. 10 “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”,
- art. 30 “E’ dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli (...)”,
- art. 31: “La Repubblica (...) Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari allo scopo (...)”,
- art. 34 “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”.

D.lgs. 286/1998 art. 38.

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all’obbligo scolastico e ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di:

- diritto all’istruzione,
- accesso ai servizi educativi,
- partecipazione alla vita della comunità scolastica.

Regolamento sull’immigrazione. DPR n. 394/1999, art. 45.

I minori stranieri hanno diritto all’istruzione, indipendentemente dalla regolarità della propria posizione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. Per l’inserimento, il Regolamento prevede che i minori siano iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, del corso di studi seguito, del livello di preparazione raggiunto. Il collegio dei docenti definisce il necessario adattamento dei programmi di insegnamento. Allo scopo, possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per agevolare l’apprendimento della lingua italiana. Il consolidamento della conoscenza della lingua italiana può essere realizzato anche attivando di corsi intensivi sulla base di specifici progetti.

Circolare ministeriale n. 2 dell’8 gennaio 2010.

Fissa al 30% il limite massimo di presenza di studenti stranieri nelle singole classi, limite può essere innalzato o ridotto, con determinazione del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale:

- se gli alunni stranieri siano già in possesso di adeguate competenze linguistiche,
- o, al contrario, a fronte della presenza di alunni stranieri con una padronanza della lingua italiana ancora inadeguata,
- comunque in tutti i casi in cui si riscontrino particolari complessità.

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri.

Emanate nel febbraio 2014 dal MIUR, aggiornano le precedenti Linee guida del 2006 “La via italiana all’integrazione”, offrono indicazioni operative e modelli di integrazione e sostegno didattico, sperimentati in alcune scuole. Il documento ha auspicato un’equilibrata distribuzione delle iscrizioni attraverso un’intesa tra scuole, organizzate in reti di scuole, e una collaborazione mirata con gli enti locali.

Alle singole scuole vengono indicati punti di attenzione:

- coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie
- la valutazione dei bisogni educativi dell’alunno straniero
- l’orientamento (soprattutto per quanto riguarda il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado),
- l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda (L2). Questo insegnamento rappresenta un campo di intervento didattico specifico (per tempi, metodi, bisogni, modalità di valutazione) e di transizione, che si risolve nel tempo, quando lo studente diventa sufficientemente padrone della lingua italiana da essere in grado di seguire la attività didattiche comuni alla classe.

L. 107/2015 L'art. 1, comma VII, lett. r) inserisce fra gli obiettivi del potenziamento dell'offerta formativa, l'alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. L'art. 1, c. 32 specifica che l'orientamento scolastico va sviluppato con modalità idonee a sostenere le problematiche proprie degli studenti di origine straniera.

MIUR DM 197/2016. Piano nazionale 2016/2019 per la formazione del personale scolastico:

- l'integrazione,
- le competenze di cittadinanza,
- le competenze di cittadinanza globale.

Nell'ambito del FAMI il MIUR ha indicato al Ministero dell'Interno anche questi obiettivi:

- incrementare le competenze dei docenti nella gestione della classe plurilingue e plurilivello e nella didattica multiculturale;
- dotare gli insegnanti di competenze specifiche nell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda;
- assicurare l'informazione e la formazione del personale ATA anche mediante l'impiego di vademecum e piattaforme on line;
- assicurare, già in sede di formazione, il coinvolgimento delle agenzie del territorio.

DPR 19/2016. Istituisce la nuova classe di concorso A-23, Lingua italiana per discenti di lingua straniera. Il concorso bandito con D.D.G. 106/2016, ha previsto 506 posti per la nuova classe di concorso.

Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura.

Istituito a più riprese e rinnovato con DM 31 agosto 2017, n. 643. E' articolato in 5 gruppi di lavoro

- "Insegnamento dell'italiano come lingua seconda (L2) e plurilinguismo",
- "Formazione del personale scolastico e istruzione degli adulti",
- "Cittadinanza e nuove generazioni italiane".
- "Scuola nelle periferie urbane multiculturali"
- "Revisione dei curricula in prospettiva interculturale"